

2013 05843/016

MECC. N. 2013 07242/089

Art. 6



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 128/2013

N. MECC. 201307242/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 10 DICEMBRE 2013

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza della Presidente Nadia CONTICELLI e dei Consiglieri:

AGLIANO
BARBIERI
BORIO
CATIZONE
COSTA
D'ALARIO
DE GASPERI
DEL VENTO

GARCEA
GENCO
IATI'
LEDDA
LICARI
MARTELLI
MO
MOIOLI

RASO
SATURNINO
SCAGLIOTTI
SCAVELLO
SCIRETTI
TKALEZ
TODARELLO
ZITO

E quindi in totale, con la Presidente, n. 25 Consiglieri.

Risulta assente il Consigliere: COSTA.

In totale n. 24 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo Capolongo per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO
IN MERITO A: "REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FESTE DI VIA.
APPROVAZIONE".

CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-
VILLARETTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL
DECENTRAMENTO IN MERITO A "REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FESTE DI
VIA. APPROVAZIONE".

La Presidente Nadia Conticelli riferisce:

con lettera del 21 novembre 2013, prot. 47762/8-40-3, pervenuta in data 25 novembre 2013, ns. prot. 16134/1-40-1, la Direzione Commercio e Attività Produttive, ha richiesto l'espressione di parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201305843/016 avente per oggetto "Regolamento Comunale delle Feste di Via. Approvazione".

L'argomento è stato illustrato nella riunione congiunta della I e della III Commissione Permanente di Lavoro, regolarmente convocata e riunitasi il giorno 4 dicembre 2013.

Le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale ed urbano della Città per mezzo di iniziative organizzate sul territorio ove insistono tali realtà al fine di creare un rapporto diretto fra l'iniziativa e lo scopo promozionale della stessa.

Per questa ragione la Città di Torino nel corso degli ultimi anni ha approvato diversi atti amministrativi necessari per la regolamentazione di tali iniziative, nello specifico: la deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999 (mecc. 9902802/16), con la quale venivano delegate alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale, la deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000 (mecc. 200005975/69), con cui venivano approvate le direttive procedurali e le linee guida in materia di promozione commerciale durante le Feste di Via e la deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2000 (mecc. 200010298/16), in cui venivano approvati i criteri relativi all'apertura domenicale o festiva dei mercati e dell'attività di vendita durante le Feste di Via.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01233/016) venivano approvate le linee guida per la regolamentazione dei rapporti tra la Città di Torino e le Associazioni di Via regolarmente costituite e iscritte all'Albo.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00707/016) venivano adottate le direttive procedurali per la regolamentazione ed organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle Feste di Via.

A distanza di tre anni dall'ultimo atto deliberativo, si è ritenuto di analizzare le problematiche emerse nell'organizzazione delle Feste di Via sulla base dell'andamento generale delle esperienze realizzate, dei mutamenti normativi intercorsi e dei suggerimenti emersi durante i

lavori della III Commissione Consiliare comunale e le richieste di alcune mozioni consiliari. A conclusione del percorso si è inteso quindi prevedere la stesura di un Regolamento cittadino delle Feste di Via.

Da anni la Circoscrizione 6 sostiene le feste di Via organizzate dalle Associazioni di Via iscritte all'apposito albo, nell'ambito delle iniziative di promozione commerciale sul territorio. L'esperienza di questi anni restituisce, in alcuni ambiti territoriali, il dato che le feste realizzate dimostrano un rapporto sempre più stretto fra commercio di vicinato e popolazione residente nel quartiere, dove le feste di via rappresentano occasioni di aggregazione sociale e di nuova fruizione degli spazi urbani con evidenti ricadute di tipo qualitativo.

Il rapporto attivo fra la Circoscrizione e le Associazioni di via, grazie alla collaborazione fra le commissioni di lavoro permanenti, ha consentito un forte coinvolgimento delle realtà associative che, a vario titolo, collaborano con la Circoscrizione, contribuendo ad animare le feste di via con momenti di svago e intrattenimento a carattere culturale, sportivo, ambientale e sociale.

In un momento di difficoltà del commercio al dettaglio, che vede gli esercizi commerciali minacciati dalla crisi dei consumi e dalla trasformazione sociale che favorisce la grande distribuzione, la Circoscrizione 6 ritiene importante continuare a sostenere il commercio di vicinato a cui viene riconosciuta una funzione sociale e non solo economica, di fondamentale importanza per la vivibilità della città sia in termini di servizio al cittadino, sia perché la presenza sul territorio dei negozi favorisce l'aggregazione e la vivibilità dei quartieri.

Dato il quadro di progressiva erosione delle risorse pubbliche occorre ripensare il sostegno alla promozione commerciale, a partire dall'analisi del tessuto socio-economico locale ed una sempre maggiore interazione tra gli esercizi commerciali al dettaglio e le realtà associative territoriali, intervenendo non solo a livello regolamentare.

Per i motivi sopra espressi, analizzato il nuovo testo regolamentare, si propone di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'accoglimento delle seguenti modifiche:

- All'articolo 2 comma 1, il termine di sessanta attività economiche, indicato perentoriamente, pur nello spirito apprezzabile e condivisibile di arginare la parcellizzazione delle associazioni commercianti, risulta penalizzante per le realtà storiche, che già operano soprattutto nei quartieri periferici. Si tratta di porzioni di territorio che meritano un sostegno alle attività commerciali, che rivestono il valore anche di vero e proprio presidio per quelle zone. In un momento di crisi come l'attuale che vede molte serrande abbassate questo limite minimo solo sul territorio della Circoscrizione 6 taglierebbe fuori cinque associazioni di via su dieci. In questi casi eliminare forme di associazione tra gli operatori commerciali sarebbe penalizzante per i residenti e per il già fragile tessuto socioeconomico.

Si richiede pertanto che siano contemplate nel Regolamento motivate e limitate possibilità di deroga solo per le associazioni storiche e già attive, come previsto dal quadro normativo attuale, tenendo conto di alcuni indicatori: composizione del territorio, urbanizzazione, ecc. Sarebbe utile pensare inoltre ad un periodo congruo, un paio di anni, per adeguare l'esistente alle norme del nuovo Regolamento, in modo da avviare in maniera graduale e condivisa eventuali processi di accorpamento sui territori ove necessario.

- All'articolo 9 le Circoscrizioni vanno inserite come soggetto attivo, insieme al Comune e alle Associazioni di via, nel percorso di promozione e di riconoscimento dei Centri commerciali naturali.



- All'articolo 11 comma 1 non sono chiare le finalità di una verifica di conto consuntivo con copia dei giustificativi se non c'è erogazione di contributo da parte della Circoscrizione. Risulta una ingerenza in attività di associazioni private e inoltre tali verifiche non sono previste tra i requisiti per la presentazione della domanda. L'eventuale richiesta delle pezze giustificative può invece essere inserita nel comma 2, come ulteriore controllo qualora se ne ravvisi la necessità.
- All'articolo 13 comma 2 non è chiaro attraverso quale personale la Circoscrizione possa effettuare i controlli e con quali competenze, dato che i controlli e le relative eventuali sanzioni possono essere comminate solo da organi di polizia giudiziaria e amministrativa. Quindi si propone di sostituire "anche in coordinamento con" con "attraverso"
- All'articolo 14 comma 1 si sottolinea la necessità, emersa anche negli incontri con le associazioni di via a livello cittadino, di introdurre l'obbligo per l'organizzatore di stipulare una apposita polizza assicurativa per la manifestazione.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art.63 dello Statuto della Città, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 201008431/002 del 7 febbraio 2011, modificato con delibera del 5 marzo 2012 n. mecc. 560/002 e del 17 dicembre 2012 n. mecc. 1597/002;
- Visto il regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n.mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002)il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 è favorevole sulla regolarità tecnica;
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
- vista la nota del 21 novembre 2013, prot. 47762 – 8/40/3 della Direzione Commercio e Attività produttive

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere, per i motivi espressi in narrativa, in merito a "Regolamento Comunale delle feste di via. Approvazione" **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'accoglimento delle seguenti modifiche:

- All'articolo 2 comma 1, il termine di sessanta attività economiche, indicato perentoriamente, pur nello spirito apprezzabile e condivisibile di arginare la parcellizzazione delle associazioni commercianti, risulta penalizzante per le realtà storiche, che già operano soprattutto nei quartieri periferici. Si tratta di porzioni di territorio che meritano un sostegno alle attività commerciale, che rivestono il valore anche di vero e proprio presidio per quelle zone. In un momento di crisi come l'attuale che vede molte serrande abbassate questo limite minimo solo sul territorio della Circoscrizione 6 taglierebbe fuori cinque associazioni di via su dieci. In questi casi eliminare forme di

associazione tra gli operatori commerciali sarebbe penalizzante per i residenti e per il già fragile tessuto socioeconomico.

Si richiede pertanto che siano contemplate nel Regolamento motivate e limitate possibilità di deroga solo per le associazioni storiche e già attive, come previsto dal quadro normativo attuale, tenendo conto di alcuni indicatori: composizione del territorio, urbanizzazione, ecc. Sarebbe utile pensare inoltre ad un periodo congruo, un paio di anni, per adeguare l'esistente alle norme del nuovo Regolamento, in modo da avviare in maniera graduale e condivisa eventuali processi di accorpamento sui territori ove necessario.

- All'articolo 9 le Circoscrizioni vanno inserite come soggetto attivo, insieme al Comune e alle Associazioni di via, nel percorso di promozione e di riconoscimento dei Centri commerciali naturali.
- All'articolo 11 comma 1 non sono chiare le finalità di una verifica di conto consuntivo con copia dei giustificativi se non c'è erogazione di contributo da parte della Circoscrizione. Risulta una ingerenza in attività di associazioni private e inoltre tali verifiche non sono previste tra i requisiti per la presentazione della domanda. L'eventuale richiesta delle pezze giustificative può invece essere inserita nel comma 2, come ulteriore controllo qualora se ne ravvisi la necessità.
- All'articolo 13 comma 2 non è chiaro attraverso quale personale la Circoscrizione possa effettuare i controlli e con quali competenze, dato che i controlli e le relative eventuali sanzioni possono essere comminate solo da organi di polizia giudiziaria e amministrativa. Quindi si propone di sostituire "anche in coordinamento con" con "attraverso"
- All'articolo 14 comma 1 si sottolinea la necessità, emersa anche negli incontri con le associazioni di via a livello cittadino, di introdurre l'obbligo per l'organizzatore di stipulare una apposita polizza assicurativa per la manifestazione.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri:

AGLIANO – SCAGLIOTTI – D'ALARIO – SCIRETTI – TKALEZ – MOIOLI .

Il Consiglio, con distinta e palese votazione:

PRESENTI	18
VOTANTI	16
FAVOREVOLI	16
CONTRARI	/
ASTENUTI	2 (BORIO – GARCEA)


DELIBERA

1. Di esprimere, per i motivi espressi in narrativa, in merito a "Regolamento Comunale delle feste di via. Approvazione" PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'accoglimento delle seguenti modifiche:
 - All'articolo 2 comma 1, il termine di sessanta attività economiche, indicato perentoriamente, pur nello spirito apprezzabile e condivisibile di arginare la parcellizzazione delle associazioni commercianti, risulta penalizzante per le realtà storiche, che già operano soprattutto nei quartieri periferici. Si tratta di porzioni di territorio che meritano un sostegno alle attività commerciale, che rivestono il valore anche di vero e proprio presidio per quelle zone. In un momento di crisi come l'attuale che vede

molte serrande abbassate questo limite minimo solo sul territorio della Circoscrizione 6 taglierebbe fuori cinque associazioni di via su dieci. In questi casi eliminare forme di associazione tra gli operatori commerciali sarebbe penalizzante per i residenti e per il già fragile tessuto socioeconomico.

Si richiede pertanto che siano contemplate nel Regolamento motivate e limitate possibilità di deroga solo per le associazioni storiche e già attive, come previsto dal quadro normativo attuale, tenendo conto di alcuni indicatori: composizione del territorio, urbanizzazione, ecc. Sarebbe utile pensare inoltre ad un periodo congruo, un paio di anni, per adeguare l'esistente alle norme del nuovo Regolamento, in modo da avviare in maniera graduale e condivisa eventuali processi di accorpamento sui territori ove necessario.

- All'articolo 9 le Circoscrizioni vanno inserite come soggetto attivo, insieme al Comune e alle Associazioni di via, nel percorso di promozione e di riconoscimento dei Centri commerciali naturali.
- All'articolo 11 comma 1 non sono chiare le finalità di una verifica di conto consuntivo con copia dei giustificativi se non c'è erogazione di contributo da parte della Circoscrizione. Risulta una ingerenza in attività di associazioni private e inoltre tali verifiche non sono previste tra i requisiti per la presentazione della domanda. L'eventuale richiesta delle pezze giustificative può invece essere inserita nel comma 2, come ulteriore controllo qualora se ne ravvisi la necessità.
- All'articolo 13 comma 2 non è chiaro attraverso quale personale la Circoscrizione possa effettuare i controlli e con quali competenze, dato che i controlli e le relative eventuali sanzioni possono essere comminate solo da organi di polizia giudiziaria e amministrativa. Quindi si propone di sostituire "anche in coordinamento con" con "attraverso"
- All'articolo 14 comma 1 si sottolinea la necessità, emersa anche negli incontri con le associazioni di via a livello cittadino, di introdurre l'obbligo per l'organizzatore di stipulare una apposita polizza assicurativa per la manifestazione.


Dirigente
dot. Roberto Ganoglio